

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2011, proposto da:

M.A.A., rappresentato e difeso dall'avv. A. T, con domicilio eletto presso XXX;

contro

Comune di C., rappresentato e difeso dall'avv. L.P., con domicilio eletto presso XXX;

per la condanna

del Comune di Co. alla restituzione, previa riduzione in pristino, di una parte delle aree di proprietà del ricorrente, site nel territorio di quel Comune ed in catasto censite al foglio X, particelle X e Y, oltre al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti alla privazione del possesso e della proprietà dell'area in questione dalla data di materiale occupazione ed accessori;

- in via subordinata, al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente per la perdita del possesso e della proprietà delle aree di cui si è detto, oltre interessi dalla data di occupazione e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Aprile 2015 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti A. T. e A. V., quest'ultimo in sostituzione di L. P.;

[Svolgimento del processo - Motivi della decisione](#)

Il ricorrente - proprietario di un terreno sito nel Comune di C., esteso complessivamente mq. 1.592, distinto in catasto al foglio X particelle X (mq. 1.022) e Y (mq. 570) - con atto notificato al Comune di C. in data 3 Ottobre 2011, riassume dinanzi a questo T.A.R. (ai sensi dell' art. 59 della [L. n. 69 del 2009](#) e dell'art. 11 secondo comma c.p.a.) il giudizio intrapreso il 29 Ottobre 2009 davanti al Tribunale Civile di Lecce (Sezione Distaccata di Nardò), definito con sentenza n. 101 dell'8 Luglio 2011, che ha declinato la giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo, chiedendo la condanna del Comune di C. alla restituzione, previa riduzione in pristino, di quella parte (mq. 132) del predetto terreno di sua proprietà occupata senza titolo negli anni '80 e trasformata con la realizzazione di tratti di viabilità interna al centro edificato, in particolare, con la sistemazione di parte della Via XXX e dell'annesso marciapiede, oltre al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti alla privazione del possesso e della proprietà dell'area in questione dalla data di materiale occupazione ed accessori. In via subordinata, chiede la condanna del Comune di C. al risarcimento (per equivalente monetario) di tutti i danni subiti per la perdita del possesso e della proprietà dell'area predetta, oltre interessi dalla data di occupazione e rivalutazione monetaria.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande di condanna azionate, il ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio il Comune di C., depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 Aprile 2015, su richiesta di parte e dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione.

In via del tutto preliminare, il Collegio rileva che il giudizio iniziato dal ricorrente (nel 2009) è stato tempestivamente e ritualmente riassunto dinanzi a questo T.A.R. (nel rispetto del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n.

101/2011 del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Distaccata di Nardò che ha declinato la giurisdizione), e che sussiste nella presente controversia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo ("Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo..... g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa").

Infatti, in punto di giurisdizione, la Sezione non ha motivo per discostarsi nella circostanza dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all'esercizio della pubblica funzione ("ex multis": Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193).

Ciò premesso, il Collegio osserva che apparivano condivisibili (in linea di principio) le argomentazioni giuridiche sostenute dalla parte ricorrente.

Come già chiarito da questo Tribunale (Cfr. "ex multis": T.A.R. Puglia, Lecce, I Sezione, 2 Novembre 2011 n. 1913), l'intervento dell' art. [42-bis](#) del [D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327](#), e specificamente dell'ottavo comma ("Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato"), consente di escludere che la proprietà del terreno utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica sia stata acquisita, nel passato, con un istituto diverso dal legittimo decreto espropriativo o dalla cessione bonaria, non essendo più configurabile, alla stregua del diritto vivente (interno ed Europeo), la c.d. "accessione invertita" o "occupazione appropriativa" in favore della P.A..

Pertanto, preso atto dell'assenza di un valido titolo idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. [42 bis D.P.R. n. 327 del 2001](#)), sembrava evidente la permanenza della situazione di illiceità lamentata dal ricorrente.

Tuttavia, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Il Tribunale ritiene, infatti, condivisibile l'eccezione di tipo riconvenzionale (che sussiste allorquando il fatto dedotto dalla parte resistente sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda della parte ricorrente) sollevata dal Comune di C. (nella memoria difensiva finale depositata il 13 Novembre 2014), basata sulla tesi che la proprietà dell'area in questione si è trasferita alla titolarità comunale in forza di acquisizione per usucapione ventennale, ai sensi [dell'art. 1158 codice civile](#).

Premesso che il Giudice Amministrativo può esaminare tale eccezione (implicante l'accertamento dell'esistenza del diritto di proprietà della P.A. in conseguenza del mero possesso ultraventennale, e quindi estranea alla sfera della giurisdizione esclusiva in materia espropriativa) in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. (trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale), e che il menzionato [art. 1158 del codice civile](#) dispone che: "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni", si rileva che questo T.A.R. ha più volte precisato che, in simili fattispecie, l'inizio della situazione giuridica utile per l'usucapione, ossia la trasformazione della (mera) detenzione in possesso, si verifica subito dopo la scadenza del termine massimo di occupazione legittima del terreno - invece, durante il termine di occupazione legittima, la prevista corresponsione dell'indennità di occupazione al proprietario implica il riconoscimento del diritto dominicale di quest'ultimo - (Cfr: T.A.R. Puglia Lecce, I Sezione, 2 Novembre 2011 n. 1913; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 Gennaio 2013 n. 9).

Pertanto, considerato che, nella fattispecie concreta de qua, l'occupazione materiale dell'area in questione da parte del Comune di C., giammai autorizzata con decreto di occupazione d'urgenza, è divenuta illegittima (al più tardi) a partire dalla data del 22 Ottobre 1981 (vedi verbale di ultimazione dei lavori pubblici de quibus) e che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto (inizialmente, dinanzi al Giudice Civile) solo il 29 Ottobre 2009 (senza essere preceduto da alcun atto giudiziario interruttivo del possesso "ad usucapionem"), quindi, ben dopo il compimento dei venti anni di possesso continuato (non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco) emergenti "per tabulas" (il ricorrente ammette che l'area de qua è entrata nel possesso del Comune di C. fin dalla realizzazione dell'opera pubblica), si può concludere nel senso dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisto per usucapione in favore della Pubblica Amministrazione della proprietà del bene immobile di che trattasi (ex [art. 1158 Codice Civile](#)), utilizzato per la costruzione dell'opera pubblica stradale (sistemazione di parte della XXX e dell'annesso marciapiede).

L'insegnamento prevalente e condivisibile della giurisprudenza civile e amministrativa ha chiarito che la possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A. (e sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l'emanazione del decreto finale di esproprio) di rivendicare il bene stesso e chiederne la restituzione incontra, comunque, il limite dell'intervenuta usucapione eccepita dall'Amministrazione convenuta, che non appare preclusa dalla disciplina contenuta nel [D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327](#), anche perché in tal caso la possibilità per la P.A. di un acquisto postumo del diritto di proprietà con un provvedimento amministrativo avente efficacia sanante (ex art. 42-bis) è logicamente incompatibile con il già intervenuto acquisto del bene immobile a titolo di usucapione (ex multis: Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 Gennaio 2015 n. 735; I Sezione, 4 Luglio 2012 n. 11147).

Il Collegio è dell'avviso meditato che tale orientamento giurisprudenziale, ripetutamente fatto proprio da questa Sezione ("ex multis": T.A.R. Puglia Lecce, III Sezione, 15 Novembre 2013 n. 2310), debba essere confermato anche dopo la nota decisione (in senso contrario alla usucapibilità di beni illecitamente occupati dalla P.A.) della IV Sezione del Consiglio di Stato 3 Luglio 2014 n. 3346.

Quest'ultima pronuncia, infatti, non appare condivisibile, in quanto - da un lato - trascura il fatto che l'acquisto del diritto di proprietà della P.A. per usucapione avviene, ai sensi [dell'art. 1158 del Codice Civile](#) (in forza di un tradizionale istituto di diritto privato), in conseguenza del mero possesso ultraventennale del bene immobile occupato, senza che abbia alcun rilievo in proposito la potestà autoritativa ablatoria spettante alla P.A., sicché non sussiste affatto il paventato "rischio di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata" o di violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale

della C.E.D.U., e - dall'altro - non sembra possibile far decorrere il "dies a quo" del possesso utile ai fini dell'usucapione solo dopo l'entrata in vigore del [D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327](#) , mancando nel predetto Testo Unico n. 327/2001 disposizioni normative che consentano "ex novo" l'esperimento dell'azione restitutoria al privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A..

Inoltre, non sembra possa essere obliterata l'esigenza del rispetto del principio di certezza giuridica nelle situazioni di possesso a favore della Pubblica Amministrazione di un bene immobile privato, ormai trasformato ed utilizzato da lunghissimo tempo per scopi di pubblica utilità.

In conclusione, nella vicenda concreta de qua, l'accertamento (in via incidentale) dell'eccepito acquisto per usucapione da parte del Comune di C. della proprietà dell'area in questione (perfezionatosi in data 22 Ottobre 2001) determina l'estinzione dei diritti azionati dal ricorrente (l'invocata tutela reale e obbligatoria) e far venir meno "ab origine" l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ventennale, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto a titolo originario per usucapione (Cfr: Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 Gennaio 2015 n. 735; 19 Ottobre 2011 n. 21575; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 Gennaio 2013 n. 9).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono evidenti gravi ed eccezionali motivi (la complessità delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

[P.Q.M.](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 Aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Antonella Lariccia, Referendario